

STATUTO

Dell' "ASSOCIAZIONE BIELLESE DI VOLONTARIATO – A.B.V.
Con sede in Biella

Art.1- Denominazione e sede

Nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge in materia, ed in particolare della "Legge quadro sul volontariato" 11 agosto 1991 numero 266, è costituita un'associazione di volontariato con la denominazione " ASSOCIAZIONE BIELLESE DI VOLONTARIATO A.B.V.

L'Associazione ha la propria sede principale presso il Centro Residenziale Armando Maria Enrico Lucci in Biella in viale Matteotti 17.

Altre sedi secondarie possono essere istituite con deliberazione del Comitato Esecutivo.

Art. 2 – Scopo e durata

L'associazione, in ubbidienza ai principi di solidarietà umana e di morale sociale e con la partecipazione di tutti i cittadini di buona volontà, intende concorrere alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini.

L'Associazione fonda il suo servizio su prestazioni libere, gratuite e disinteressate dei propri aderenti, nei confronti di tutti coloro che non si trovano nel pieno possesso dei propri mezzi fisici o psichici, od in situazioni emarginanti.

Nell'ambito degli scopi generali l'Associazione ha come obiettivo primario:

- a) L'assistenza diurna e notturna agli ammalati, in particolare anziani, sia in stato di ricovero in ospedale od in altra istituzione, sia a domicilio;
- b) L'espletamento di funzioni di segretariato, sia di tipo domestico, sia assistenziale anche domiciliari o di trasporto in centri erogatori di servizi sociosanitari, degli anziani o di altri soggetti in particolari situazioni di bisogno.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Metodologia di intervento

La metodologia di intervento dei Volontari Soci e dei Volontari Aspiranti all'Associazione, nei confronti dei cittadini destinatari delle prestazioni dell'Associazione deve ispirarsi ai seguenti principi:

- a) Rispetto della dignità e della personalità umane;
- b) Studio ed impegno costanti per l'acquisizione di una elevata professionalità completando la formazione con un tirocinio pratico;
- c) Servizio espletato senza altro fine ed interesse che quello di alleviare stati di bisogno.

L'Associazione, al fine di assicurare la qualificazione dell'attività di volontariato, promuoverà le seguenti iniziative:

1. Istituzione di propri corsi di formazione e di addestramento;
2. Concordare con le Unità Socio Sanitarie Locali la partecipazione dei Volontari ai corsi di formazione ed aggiornamento promossi per il personale dipendente delle U.S.S.L. stesse

Art. 4 – Finanziamento

L'Associazione farà fronte ai propri impegni finanziari mediante:

- a) quote associative, se previste e stabilite con deliberazione dell'assemblea;
- b) contributi privati;

- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione, nel rispetto delle competenze attribuite ai suoi organi, può compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 – Assicurazioni

L'Associazione assicura i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – Soci

Sono Soci dell'Associazione i volontari che condividono e accettano gli scopi dell'Associazione nonché i principi sui quali si basa la metodologia di intervento e/o si impegnano a destinare parte del proprio tempo libero all'attività dell'Associazione espletando un servizio qualificato, volontario, libero, gratuito e disinteressato. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute.

I Volontari dell'Associazione si distinguono in:

- 1) Volontari aspiranti
- 2) Volontari soci.

Art. 7 – Ammissione al volontariato

La procedura di ammissione all'Associazione è prevista in due fasi.

Nella prima fase l'aspirante assume la qualifica di Volontario Aspirante. Durante tale fase l'Aspirante deve essere ammesso e superare:

- a) il corso di formazione od addestramento;
- b) il tirocinio pratico;
- c) il servizio.

Nella seconda fase il Volontario Aspirante, dopo aver espletato il periodo di servizio previsto dal regolamento, è ammesso, con delibera del Comitato Esecutivo, all'Associazione in qualità di Volontario Socio.

Sulle singole ammissioni, sospensioni od allontanamenti dal corso, dal tirocinio o dal servizio del Volontario Aspirante, decide il comitato Esecutivo dell'Associazione.

Sulla ammissione a Socio Volontario del Socio Volontario Aspirante decide il Comitato Esecutivo.

Ogni Volontario Socio può essere sospeso o dimesso con deliberazione del Consiglio di Disciplina dell'Associazione, quando la condotta personale od associativa non sia conforme allo statuto o allo spirito dell'Associazione.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Comitato Esecutivo;
- c) Il Presidente del Comitato Esecutivo;

- d) Il Consiglio di Disciplina;
- e) Il Collegio dei Revisori.

Art. 9 – Norme generali per la nomina degli incarichi associativi

Tutti gli incarichi di Componente del Comitato esecutivo, del Consiglio di Disciplina, del Collegio dei Revisori, sono conferiti dall'Assemblea.

Gli incarichi e le cariche di cui al comma precedente sono espletate gratuitamente ed hanno la durata di tre anni.

Qualora venga a mancare un componente di un organo collegiale, per qualunque causa, sarà provveduto alla sua sostituzione mediante cooptazione con deliberazione dell'Organo Collegiale cui appartiene e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Il Componente nominato per cooptazione scadrà dall'incarico alla scadenza degli altri Componenti dell'organo Collegiale.

La cooptazione non è ammessa quando i Componenti rimasti in carica siano meno della metà del numero previsto per l'Organo Collegiale in questione.

Gli incarichi di Componente degli Organi Collegiali possono essere revocato dall'Assemblea ancor prima della scadenza naturale per ragioni di opportunità associativa.

Le cariche di Presidente possono essere revocate dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina ancor prima della scadenza naturale per ragioni di opportunità associativa.-

Art. 10 – L'Assemblea

L'Assemblea è composta dai Volontari Soci. I Volontari Aspiranti ammessi ai corsi, al tirocinio ed al servizio, possono assistere alle sedute dell'Assemblea, senza diritto al voto, come osservatori, se invitati. All'invito provvede il Presidente del Comitato Esecutivo.

La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente del Comitato Esecutivo ed in caso di sua assenza od impedimento al più anziano dei componenti il Comitato stesso.

Art. 11 – Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per le materie di competenza di altri organi.

In particolare l'Assemblea delibera:

- a) – in ordine alla determinazione e riscossione delle quote associative;
- b) – il programma annuale dell'Associazione;
- c) – determina, ove lo ritenga opportuno, la quota associativa;
- d) – l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- e) – la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo da eleggersi fra tutti i Volontari Soci, dei componenti del Consiglio di Disciplina e del Collegio dei Revisori;
- f) – le modifiche dello Statuto;
- g) – approva il Regolamento per la disciplina dell'attività dell'Associazione;
- h) – lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

L'assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno entro il trentun marzo per le deliberazioni di cui ai punti a) – b) – c) – e d) del comma precedente, nonché ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo o da almeno un decimo dei Volontari Soci. In tali casi il Presidente dell'Associazione deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni fa ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere indetta entro trenta giorni dall'invio dell'avviso di convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di più della metà dei Volontari Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo per gli argomenti previsti alla lettera h) di cui sopra, che devono risultare approvati dalla maggioranza dei tre/quarti degli intervenuti.

Il Presidente:

- a)- convoca l'Assemblea con lettera semplice da inviarsi a tutti gli aventi diritto di intervenire con preavviso di almeno quindici giorni;
- b)- definisce l'ordine del giorno;
- d) – disciplina e coordina i lavori dell'Assemblea.
- e) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- f) Ogni componente dell'assemblea ha diritto ad un solo voto e può rilasciare delega ad altro Socio Volontario. Ogni Volontario Socio non può ricevere più di due deleghe.

Art. 12 – Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea.

Il Comitato esecutivo, nel corso della prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo ha le seguenti funzioni:

- a) – dirige e provvede alla gestione:
 - dell'Associazione;
 - dei corsi di formazione o di addestramento;
 - del tirocinio pratico;
 - dei periodi di servizio;
- b) – delibera sull'ammissione ai corsi, al tirocinio, al servizio nonché all'Associazione;
- c) – cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) – predispone il bilancio;
- e) – adotta tutti i provvedimenti per l'acquisizione o l'acquisto dei mezzi necessari all'attività dell'Associazione;
- f) – adotta tutti gli atti necessari alla vita ed alla gestione dell'Associazione.

Il Presidente dà esecuzione ai provvedimenti del Comitato esecutivo e coordina, stimola e dirige l'attività dell'Associazione di cui ha la rappresentanza.

In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13 – Il Consiglio di Disciplina

Il Consiglio di Disciplina è costituito da tre componenti eletti con votazione segreta dall'Assemblea anche tra estranei all'Associazione.

Nel corso della sua prima seduta procede all'elezione tra i propri componenti del Presidente.

Il Consiglio di Disciplina delibera su iniziativa del Comitato Esecutivo la sospensione o la dimissione per gravi motivi degli Associati, previa audizione degli interessati, quale che sia l'incarico o la carica ricoperta.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti eletti con votazione segreta dall'Assemblea anche tra non appartenenti all'Associazione.

Nel corso della prima seduta il Collegio dei Revisori procede alla elezione del Presidente tra i propri componenti.

Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità del controllo dei conti dell'Associazione.

Art. 15 – Recesso dei Soci

Ogni Associato può recedere dall'Associazione notificando il proprio recesso per iscritto.

Il Socio recedente, come il Socio, che per qualsiasi motivo non faccia più parte dell'Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, né di altra natura, nei confronti dell'associazione e non potrà rivendicare compensi o restituzione di quote od altra devoluzione, statuendosi che ogni suo apporto è destinato ai fini associativi.

Art. 16 – Esercizio finanziario

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno con formazione del relativo bilancio.

L'assemblea provvede all'approvazione del conto consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 17 – Scioglimento dell'associazione

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto secondo le norme, le modalità ed i tempi che saranno stabiliti dall'Assemblea a norma dell'articolo 5 ultimo comma della Legge 11 agosto 1991 numero 266.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute ed in particolare della "Legge –quadro sul volontariato" 11 agosto 1991 numero 266.

REGOLAMENTO

1° - Le funzioni del Presidente

Il Presidente dell'Associazione Biellese Volontariato provvede, in base ai poteri conferitigli dall'Art. 11 dello Statuto, ad intraprendere tutte quelle iniziative che consentono di realizzare una organizzazione razionale dell'attività per conseguire gli obiettivi statuari. A tale scopo il Presidente può conferire incarichi particolari o specifici a Componenti del Comitato esecutivo o ad Associati per il coordinamento e direzione dell'attività dell'Associazione.

All'inizio di ogni triennio di carica il Presidente provvede, con proprio atto, alla nomina del Segretario dell'Associazione cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- Redigere i verbali delle sedute degli Organi Collegiali;
- Custodire i verbali e tutti gli atti dell'associazione;
- Gestire e custodire la cassa e i valori dell'Associazione;
- Eseguire le spese e gli acquisti autorizzati dal Presidente o da suo delegato;
- Redigere i rendiconti periodici e finali.

2° - Servizio di segreteria

Al servizio di segreteria è normalmente preposta un'unità per l'espletamento di tutti i compiti amministrativi necessari al funzionamento ed alla gestione dell'Associazione.

In situazione di impedimento o di mancanza del soggetto titolare od in caso di necessità, il servizio di segreteria può essere affidato, secondo i turni prestabiliti o concordati, ai volontari dell'Associazione che dimostrano di possedere la necessaria attitudine.

3°- Il coordinatore di servizio

Il coordinatore di servizio è nominato dall'Assemblea Generale dei soci all'inizio di ogni triennio in occasione dei rinnovi delle cariche. Al Coordinatore di servizio sono assegnati i seguenti compiti:

- a) E' responsabile della guida di un gruppo di volontari soci aspiranti e ordinari;
- b) Provvede ad organizzare e coordinare l'attività del gruppo secondo le indicazioni del Presidente o suo delegato;
- c) Riunisce i componenti del gruppo al fine di programmare l'attività e verificarne i risultati;
- d) Formula proposte al Presidente al fine di meglio conseguire gli obiettivi statuari e di programma;
- e) Redige mensilmente una breve relazione al Presidente illustrando l'andamento dell'attività del gruppo;
- f) Partecipa alle riunioni dei coordinatori di servizio indette periodicamente dal Presidente o suo delegato;
- g) Segnala al Consiglio di Disciplina le eventuali inadempienze del Volontario.

4° - Domanda di ammissione

Sono ammessi all'Associazione di Volontariato tutti coloro che condividono ed accettano gli scopi dell'Associazione nonché i principi sui quali si basa la metodologia di intervento.

La domanda di ammissione all'Associazione per la frequenza al corso di formazione ed addestramento deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto.

L'ammissione è disposta con proprio provvedimento dal Comitato Esecutivo ed è comunicata all'interessato dal Presidente.

5° - Ammissione al tirocinio

Il Volontario, dopo aver frequentato il corso di formazione, viene proposto da Comitato Esecutivo per l'ammissione al periodo di tirocinio.

6° - Il Tirocinio

La durata del tirocinio è stabilita in trenta ore da espletarsi nel rispetto del programma, del periodo e nelle sedi stabilite dal Comitato Esecutivo.

L'attività di tirocinio è espletata sotto la guida e le indicazioni operative del coordinatore di servizio.

7° - Il servizio

Al termine del periodo di tirocinio il Coordinatore esprime il proprio giudizio in merito ai volontari assegnati proponendo gli idonei al Comitato Esecutivo per la loro ammissione al servizio.

Il servizio consiste nell'espletamento della normale attività assistenziale, quale è prevista dallo Statuto e dalle esigenze operative definite dal Presidente e dal Comitato Esecutivo.

Il periodo di prova ha la durata di un anno da calcolarsi dalla data di ammissione del Volontario al servizio stesso.

Ciascun Volontario ammesso al servizio è assegnato ad un coordinatore di servizio

8° - L'Ammissione a Socio Ordinario

Dopo un anno di servizio il Volontario socio aspirante può essere ammesso a socio ordinario. Il Comitato Esecutivo delibera l'ammissione del Volontario a socio ordinario.

9° - L'Impegno del Volontario

L'impegno minimo di attività del Volontario è di almeno due ore settimanali e comunque non meno di otto ore mensili.

10° - I Turni di Servizio

Il Volontario svolge la sua attività nei giorni, nei turni e nelle ore dallo stesso concordate con l'Associazione o con il Coordinatore di servizio. Il Volontario è puntuale nell'espletamento di ogni attività nell'ambito del Servizio associativo e segnala al coordinatore qualsiasi problema od inconveniente che dovesse incontrare durante l'espletamento del servizio.

In caso di impedimento o di ritardo avverte tempestivamente il proprio Coordinatore o la segreteria dell'Associazione.

11° - Documenti di riconoscimento del Volontario

Il Volontario è munito di tessera personale di riconoscimento, di un distintivo dell'Associazione e del camice.

Durante l'espletamento dell'attività associativa il Volontario deve sempre avere con sé la tessera di riconoscimento e deve portare, in posizione ben visibile, il distintivo dell'Associazione. La tessera deve essere sempre validata per l'anno in corso.

Durante il servizio di assistenza ospedaliera od in altra istituzione il Volontario veste il camice bianco che deve sempre mantenere pulito, ordinato e indossato con decoro.

2° - Iniziative

Il Volontario propone al Coordinatore del gruppo cui appartiene tutte quelle iniziative idonee a conseguire una migliore organizzazione, efficienza ed efficacia del servizio. Il servizio è espletato

in conformità del programma stabilito con il Coordinatore e non è intrapresa alcuna iniziativa di carattere personale senza l'autorizzazione dello stesso Coordinatore.

13° - Il Servizio in Ospedale ed in altre Istituzioni

Durante il servizio in Ospedale il Volontario osserva le seguenti norme di comportamento:

- a) non espleta alcuna attività di carattere assistenziale di esclusiva competenza del personale dipendente;
- b) si allontana durante gli interventi di carattere sanitario;
- c) non deve consultare documenti sanitari, cartelle cliniche o altra documentazione riguardante i degenti.

14° - Il segreto

Il Volontario è tenuto a mantenere il segreto di quanto viene a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia nel corso dei suoi rapporti con il paziente, che nei suoi rapporti con il personale ospedaliero o della struttura in cui presta la sua attività.

15° - La collaborazione

Il Volontario agisce ed opera nei suoi rapporti con gli altri volontari e con i componenti degli Organi dell'Associazione ispirandosi al principio di aperta, assidua e reciproca collaborazione.

16° - Metodologia di intervento

Il Volontario nell'espletamento dell'attività associativa opera costantemente nel pieno rispetto dei principi di umana solidarietà e di quelli stabiliti dall'art. 3 dello Statuto dell'Associazione.

Nell'adempimento dei compiti assegnati, nei rapporti con i cittadini destinatari delle prestazioni associative, nei rapporti con il personale dipendente delle istituzioni in cui opera, il Volontario mantiene in ogni circostanza o situazione di disagio, un comportamento corretto, dignitoso, educato e rispettoso dell'altrui dignità e personalità.

Qualora il Volontario ritenesse di aver subito un comportamento ingiusto o irrispettoso, ne dà comunicazione al proprio Coordinatore od alla segreteria dell'Associazione, senza attuare alcuna reazione diretta.

17° - Rilevazione dell'attività

Ogni Volontario firma un apposito modulo per la rilevazione dell'attività espletata. Le registrazioni devono essere effettuate nella giornata in cui sono espletate le prestazioni.

18° - Dimissioni d'ufficio del Volontario

Oltre ai motivi previsti dall'art.7 dello Statuto, viene considerato dimissionario d'ufficio il Volontario:

- a) che non abbia osservato, senza giustificazione alcuna, un orario minimo di otto ore mensili;
- b) che si sia presentato ripetutamente in ritardo, o che comunque non abbia osservato l'orario di servizio assegnatogli, provocando disfunzioni nell'organizzazione, od abbia con il suo comportamento recato offesa all'immagine dell'Associazione.

La tessera, il distintivo ed il camice dell'Associazione devono essere restituiti al termine del servizio di volontariato dopo la deliberazione dell'Organo competente.

19° - Sospensione temporanea

Qualora il Volontario, per giustificati motivi (familiari, di salute, di studio, etc.) chiede di sospendere l'attività, dovrà darne comunicazione scritta all'Associazione motivandone le ragioni. Il

Consiglio vaglierà l'opportunità di prendere in considerazione, o meno, tale richiesta riferendone al socio richiedente. Se la sospensione interessa un periodo entro i tre mesi, il Volontario potrà trattenere tessera, distintivo e camice, mentre gli stessi dovranno essere restituiti se il periodo è superiore ma non oltre un anno. Dopo l'anno di sospensione il Volontario verrà considerato dimissionario.

20° – Segnalazioni preventive alle Istituzioni

Gli interventi presso l'Ospedale, le strutture delle Unità Sanitarie Locali, nonché presso ogni altra istituzione, sono preceduti da contatti o segnalazioni agli uffici o responsabili competenti dell'A.S.L. o delle Istituzioni interessate. Alle segnalazioni provvede il Presidente o suo delegato o la segreteria dell'Associazione.

21° – Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i Volontari, siano essi Soci aspiranti o Soci ordinari, dal momento della loro prima ammissione e sino alla data della loro cessazione dal servizio.

22 °

A integrazione del presente Regolamento si precisa che il volontario non può prestare servizio di volontariato nella struttura o nell'ente dove svolge un servizio retribuito.